



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (IRPEF)**
(AI SENSI DELLA D. LGS. 360 DEL 30/9/1998)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 21/12/2021

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 04 del 22/02/2022

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 02 del 27/02/2024

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 23/12/2025



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

SOMMARIO

Articolo 1. Oggetto del regolamento	1
Articolo 2. Soggetto attivo e passivo	1
Articolo 3. Determinazione dell'aliquota.....	1
Articolo 4. Funzionario responsabile	2
Articolo 5. Soglia di esenzione	3
Articolo 6. Pubblicazione	3
Articolo 7. Tutela dei dati personali	3
Articolo 8. Rinvio ad altre disposizioni.....	3
Articolo 9. Decorrenza ed entrata in vigore.....	4



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 2. Soggetto attivo e passivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Provaglio d'Iseo, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.
2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del primo gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Provaglio d'Iseo, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 3. Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente.
2. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Provaglio d'Iseo, applica l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura:

Anno	Rif. Delibera	Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF %
1999	Consiglio Comunale n. 59 del 27.10.1998	0,2
2000	Consiglio Comunale n. 71 del 14.12.1999	0,4
2001-2011	Giunta Comunale n. 143 del 19.12.2000 – s.s.	0,5
2012-2021	Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2012 – s.s.	0,6

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività, in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF %
1	Fino a 15.000 euro	0,55
2	oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60
3	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,70
4	oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione		euro 8.000,00

3bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono differenziate, secondo criteri di progressività, in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF %
1	Fino a 28.000 euro	0,60
2	oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,70
3	oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione		euro 10.000,00

3ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella seguente misura:

0,80 punti percentuali per tutti i contribuenti.

4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma in assenza di provvedimento restano confermate quelle stabilite dal Comune per l'esercizio precedente.

Articolo 4. Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale si procede alla nomina di un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

Articolo 5. Soglia di esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. 28.09.1998, n. 360, la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale, introdotta, a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 è stabilita per tutti coloro che risultano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad euro 8.000,00.
2. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.lgs. 28.09.1998, n. 360, la **soglia di esenzione** dal pagamento dell'addizionale, introdotta, a partire **dal 1° gennaio 2024** è stabilita per tutti coloro che risultano titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore ad **euro 10.000,00**.

Articolo 6. Pubblicazione

1. Il presente regolamento ed ogni sua variazione devono essere inviati per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 7. Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 8. Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Provincia di Brescia

Articolo 9. Decorrenza ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296 del 27/12/2006, entra in vigore il primo gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il primo gennaio dell'anno di competenza.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal **01 gennaio 2026**.